

**REIMPIANTO ANTICIPATO DI VIGNETI**  
REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013, (UE) N. 2018/273 (UE) E N. 2026/471  
Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_/2026

**Schema di garanzia fidejussoria**

**Garanzia/Polizza fideiussoria** \_\_\_\_\_

Il presente contratto è composto dai dati presupposto della garanzia e dalle condizioni generali ed è redatto in conformità alla deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

Eventuali difformità rispetto al testo approvato dalla predetta Deliberazione non sono considerate valide.

**Beneficiario**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 - 40127 - Bologna - C.F./P.IVA 80062590379

**Finalità del contratto**

Costituzione di una garanzia per il rilascio di un'autorizzazione al reimpianto anticipato di ettari \_\_\_\_\_ di vigneti, a garanzia dell'impegno scritto ad estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui verranno impiantate le nuove viti, come previsto dall'art. 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, dall'art. 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2018/273 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 746/2016, come modificata dalla deliberazione n. \_\_\_\_/2026.

**Contraente**

Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;

- in proprio;
- in qualità di Legale Rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ sede legale \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_ Registro imprese di \_\_\_\_\_ Numero REA \_\_\_\_\_

**Garante/Fideiussore<sup>1</sup>**

Denominazione \_\_\_\_\_ Sede legale \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ Registro imprese di \_\_\_\_\_  
Num. REA \_\_\_\_\_ Per le banche: ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_  
Posta elettronica certificata (PEC) \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>Non saranno accettate garanzie rilasciate da istituti bancari/assicurativi aventi sede legale al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

**REIMPIANTO ANTICIPATO DI VIGNETI**  
REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013, (UE) N. 2018/273 (UE) E N. 2026/471  
Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_/2026

Per le assicurazioni: autorizzata dal Ministero ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art.1, lett. C) della L. 10 giugno 1982, n.348.

- **Filiale/Agenzia che ha rilasciato la garanzia/polizza** (se diverse dalla Direzione Generale/Sede Legale):

Denominazione \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ (solo per le banche) CAB \_\_\_\_\_

Posta elettronica certificata (PEC) \_\_\_\_\_

- **Firmatario della polizza/garanzia**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ nato/a a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

### Dichiarazioni

Il Fideiussore, in persona del Legale rappresentante/Agente/Procuratore come sopra identificato, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore di REGIONE EMILIA-ROMAGNA, soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni al reimpianto anticipato dei vigneti, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a REGIONE EMILIA-ROMAGNA dei costi sostenuti da quest'ultima per l'estirpo coattivo.

Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da REGIONE EMILIA-ROMAGNA conseguenti all'estirpo coattivo, secondo le condizioni oltre specificate nella successiva sezione "Prestazione garantita", voce "Importo garantito".

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da REGIONE EMILIA-ROMAGNA secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui ai successivi punti 4 e 5 delle Condizioni generali della garanzia.

### Prestazione garantita

Se il Contraente, entro la fine del quarto anno dalla data in cui verranno impiantate le nuove viti, non procede volontariamente all'estirpazione della superficie vitata preesistente, REGIONE EMILIA-ROMAGNA procede all'estirpo coattivo, i cui costi sono a carico del Contraente. La prestazione garantita è, dunque, costituita dal pagamento a REGIONE EMILIA-ROMAGNA dei costi sostenuti da quest'ultima per l'estirpo coattivo (Reg. UE) n. 1308/2013, Reg. (UE) n. 2018/273, deliberazione della Giunta regionale n. 746/2016).

**Superficie vitata da estirpare: ettari** \_\_\_\_\_.

**Importo garantito:** euro 5.500,00 per ettaro, per un totale di euro (in cifre) \_\_\_\_\_  
(in lettere \_\_\_\_\_)

**REIMPIANTO ANTICIPATO DI VIGNETI**  
REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013, (UE) N. 2018/273 (UE) E N. 2026/471  
Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_/2026

**Durata**

La garanzia ha durata di **quattordici anni dalla data di emissione/sottoscrizione** e comunque fino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione Emilia-Romagna.

**Condizioni generali della garanzia**

**1. *Disciplina generale***

Il presente contratto è disciplinato dall'art. 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii., dall'art. 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2018/273, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 746/2016, come modificata da ultimo dalla deliberazione n. \_\_\_\_/2026, e dalla normativa nazionale ed unionale nonché dalle condizioni stabilite agli articoli seguenti. Le comunicazioni di REGIONE EMILIA-ROMAGNA verso il fideiussore, esclusivamente a mezzo PEC, saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente garante nonché all'indirizzo della filiale come indicato nell'apposito campo nella sezione Garante/Fideiussore. A fronte di regolare ricevuta di avvenuta consegna il fideiussore non potrà opporre a REGIONE EMILIA-ROMAGNA la non attualità o la non competenza funzionale del recapito PEC utilizzato per le comunicazioni, salvo che le eventuali variazioni intervenute allo stesso non fossero state precedentemente segnalate con apposita comunicazione scritta.

**2. *Garanzia prestata***

Il fideiussore garantisce a REGIONE EMILIA-ROMAGNA il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito, maggiorato dagli interessi dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo punto 4 oltre imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione Emilia-Romagna in conseguenza dell'estirpo coattivo.

**3. *Richiesta di pagamento al Contraente***

Accertato a carico del Contraente/beneficiario l'inadempimento all'obbligo di estirpazione della superficie vitata preesistente entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti a seguito di estirpazione coattiva, REGIONE EMILIA-ROMAGNA notifica al Contraente stesso (e per conoscenza anche al fideiussore obbligato in solido) l'invito a rimborsare la somma garantita maggiorata degli interessi legali oltre a imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura sopportati dalla REGIONE EMILIA-ROMAGNA in conseguenza dell'estirpo coattivo.

**4. *Escussione della garanzia***

Decorsi 30 giorni dalla suddetta notifica senza che il Contraente/obbligato principale abbia provveduto a rimborsare quanto richiesto, la REGIONE EMILIA-ROMAGNA potrà procedere all'escussione, anche parziale, della garanzia facendone apposita richiesta al fideiussore: il pagamento dell'importo richiesto dalla REGIONE EMILIA-ROMAGNA sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche

**REIMPIANTO ANTICIPATO DI VIGNETI**  
REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013, (UE) N. 2018/273 (UE) E N. 2026/471  
Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_/2026

nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

**5. *Modalità di rimborso***

Il rimborso da parte del fideiussore avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento e sulla base dell'importo in essa quantificato, in quota capitale e nella eventuale quota interessi la cui progressione futura sarà ugualmente indicata per facilitare il versamento.

In caso di ingiustificato mancato rispetto del termine di 30 giorni assegnato per il rimborso, di cui al precedente punto 4, il fideiussore dovrà corrispondere alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA gli interessi maturati anche nel caso in cui la somma complessiva così risultante dovesse superare il massimale previsto in garanzia, come riportato nella sezione "Prestazione garantita", voce "Importo garantito"

**6. *Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni***

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 comma 2 cod. civ., e di quanto contemplato dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. dal 1242 al 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

**7. *Durata della garanzia***

La presente garanzia ha durata così come definita in premessa al punto "Durata".

Qualora ne ricorrano le condizioni la REGIONE EMILIA-ROMAGNA può disporre lo svincolo anticipato della garanzia dandone comunicazione al Fideiussore e al Contraente.

Al termine della durata massima la garanzia cessa automaticamente purché nell'ambito della validità non siano stati avviati da parte della REGIONE EMILIA-ROMAGNA procedimenti di recupero nei confronti del Contraente, dei quali è data comunicazione anche al fideiussore, o direttamente di escussione nei confronti del fideiussore stesso.

Qualora non sia espressamente indicata la data di decorrenza degli effetti della garanzia, si assumerà come riferimento a tal fine la data di sottoscrizione del documento; resta inteso che il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato di vigneti da parte della REGIONE EMILIA-ROMAGNA non potrà in nessun caso avvenire anteriormente alla suddetta data di decorrenza effetti.

**8. *Foro competente***

In caso di controversie fra REGIONE EMILIA-ROMAGNA e il fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Bologna.

**9. *Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive***

Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il fideiussore e la REGIONE EMILIA-ROMAGNA sono da ritenersi inoperanti. Sono altresì da ritenersi irrilevanti per REGIONE EMILIA-ROMAGNA le condizioni contrattuali che regolano il rapporto fra il Fideiussore ed il Contraente, quando anche siano allegate al presente documento.

**REIMPIANTO ANTICIPATO DI VIGNETI**  
REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013, (UE) N. 2018/273 (UE) E N. 2026/471  
Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_/2026

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Contraente

Il Garante

*(Timbro e firma)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare espressamente le clausole contrassegnate con i punti 2) *Garanzia prestata*; 5) *Modalità di rimborso*; 6) *Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni*; 7) *Durata della garanzia*; 8) *Foro competente*.

Il Contraente

Il garante

*(Timbro e firma)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_